



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 4

Edolo (BS), lì 14/01/2024

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA DI VIA G. MARCONI NELLE VICINANZE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO CFP ZANARDELLI NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la richiesta ricevuta da parte della società "EDOLO S.c.a.r.l.", acquisita con protocollo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 54 13/01/2025, intesa ad ottenere il divieto di sosta con rimozione forzata in n.2 stalli, presso l'area di sosta di via G. Marconi all'altezza del n. civico 73, nelle vicinanze del CFP "Zanardelli" nel Comune di Edolo (BS), per attività di monitoraggio Ambientale;

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Comune di Edolo (BS);

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

**L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
IN UNA PORZIONE DELL'AREA DI SOSTA DI VIA G. MARCONI,
NELLE VICINANZE DEL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "ZANARDELLI"
(*coma da segnaletica predisposta e Planimetria Allegata*)**

**DA VENERDI' 17 GENNAIO 2025 A MARTEDI' 4 FEBBRAIO 2025 (H. 24)
O COMUNQUE FINO AL COMPLETO RIPRISTINO DELL'AREA**

DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente:

- che entri in vigore con il posizionamento e il mantenimento, dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- di escludere dalla presente ordinanza, i veicoli e i mezzi al servizio del richiedente;
- che il richiedente o chi da esso preposto, sia in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- l'**Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- alla società EDOLO S.c.a.r.l.;
- al Comune di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento
(Agt. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.